

Sentenza: n. 69 del 26 febbraio 2010

Materia: telecomunicazioni

Limiti violati: artt. 3, 41, 97 e 117 della Costituzione,

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Ricorrente: Tribunale amministrativo del Veneto

Oggetto: articolo 12, nonché il combinato disposto di cui agli articoli 12, comma 4, e 2, comma 2, lettera e), della legge della Regione Veneto 30 novembre 2007, n. 32 (Regolamentazione dell'attività dei centri di telefonia in sede fissa - phone center).

Esito: Illegittimità costituzionale, per violazione dei criteri di riparto delle competenze di cui all'art. 117 della Costituzione, dell'art. 12 e, di conseguenza, di tutte le disposizioni della legge regionale n. 32 del 2007 della Regione Veneto

Estensore nota: Carla Paradiso

Il Tribunale amministrativo regionale del Veneto, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, nonché del combinato disposto di cui agli articoli 12, comma 4, e 2, comma 2, lettera e), della legge della Regione Veneto 30 novembre 2007, n. 32 (Regolamentazione dell'attività dei centri di telefonia in sede fissa - phone center), in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117 della Costituzione.

Il TAR del Veneto ha censurato innanzitutto, l'art. 12 della legge regionale in oggetto, nella parte in cui prescrive l'obbligo di conseguire l'autorizzazione comunale, nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 9 della stessa legge, anche per i titolari di centri di telefonia in sede fissa che già esercitano attività di cessione al pubblico di servizi telefonici alla data di entrata in vigore della stessa legge regionale. La disposizione censurata violerebbe, secondo il rimettente, l'art. 117 Cost., in relazione al riparto delle competenze tra Stato e regioni, essendo incompatibile con le scelte operate dal legislatore statale in tema di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica e di semplificazione procedimentale l'introduzione, ad opera del legislatore regionale, di un vero e proprio autonomo procedimento autorizzatorio per lo svolgimento dell'attività di telefonia in sede fissa, con ciò richiamandosi alla sentenza n. 350 del 2008 della medesima Corte con la quale la stessa aveva dichiarato illegittima la legge 3 marzo 2006, n. 6 della Regione Lombardia.

Il rimettente ha, inoltre, censurato il combinato disposto di cui agli artt. 12, comma 4, e 2, comma 2, lettera e), della legge regionale in oggetto, in forza del quale è vietato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge regionale, lo svolgimento di attività commerciali non accessorie a quella di telefonia, tra le quali quella di trasferimento di denaro all'estero (c.d. *money transfer*). Il combinato disposto delle norme censurate violerebbe gli artt. 3 e 41 Cost., avendo introdotto una discriminazione idonea a tradursi in una restrizione

ingiustificata al principio costituzionale di libera iniziativa economica, nonché gli artt. 3 e 97 Cost., trattandosi di disciplina irragionevolmente retroattiva idonea a frustrare le aspettative dei titolari e dei gestori dei centri di telefonia in sede fissa già attivi, di poter svolgere, e continuare a svolgere, anche altre attività e non solo le attività accessorie alla telefonia.

La Corte giudica la questione di legittimità costituzionale fondata nel merito.

La previsione da parte del legislatore veneto di una specifica autorizzazione, ulteriore rispetto alla denuncia di inizio attività di cui all'art. 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche, accomuna la disciplina in oggetto alla normativa dettata dalla Regione Lombardia con la legge 3 marzo 2006, n. 6 (Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa), dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 350 del 2008. In tale pronuncia, alla luce del principio di libertà nell'attività di fornitura dei servizi qui considerati e del principio della massima semplificazione dei procedimenti, consacrati a livello comunitario e ribaditi nella legislazione nazionale con il Codice delle comunicazioni elettroniche, la Corte ha giudicato costituzionalmente illegittimi gli artt. 1, 4, 9, comma 1, lettera c), e 12 della legge della Regione Lombardia n. 6 del 2006 *«in quanto la introduzione, ad opera del legislatore regionale, di un vero e proprio autonomo procedimento autorizzatorio per lo svolgimento dell'attività dei centri di telefonia»* risulta in contrasto *«con le scelte operate dal legislatore statale in tema di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica e di semplificazione procedimentale»*.

La Corte ritiene che la disposizione oggetto di giudizio sostanzialmente ricalchi la disciplina dettata dal legislatore lombardo e dichiarata costituzionalmente illegittima con la pronuncia n. 350/2008. In entrambe le leggi regionali, infatti, l'obbligo di autorizzazione grava anche sui titolari di centri di telefonia in sede fissa già attivi. Tra le due discipline vi è, inoltre, piena corrispondenza quanto ai profili soggettivi, ai requisiti formali e sostanziali, alla validità temporale dell'autorizzazione. Deve pertanto essere dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione dei criteri di riparto delle competenze di cui all'art. 117 della Costituzione, non solo dell'articolo 12 ma dell'intera legge regionale del Veneto n. 32 del 2007, poiché le ragioni che indussero a caducare l'intero testo della legge lombarda sono confermate anche per la normativa veneta: *«invero, l'assetto normativo concepito dal legislatore lombardo s'irradia dalle suddette disposizioni che configurano l'autorizzazione ivi prevista quale nucleo essenziale del prescelto regime amministrativo. Tutti gli altri articoli della legge regionale censurata risultano avvinti da un inscindibile rapporto strumentale alle disposizioni dichiarate incostituzionali»*.